

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio atto anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.24/1/1990:

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare il comma 2

"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."

Dato atto, inoltre, che trattandosi di servizi di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

"art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,

art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

Atteso che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valore su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza".

Dato atto che, ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto.

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per i servizi in oggetto;

Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (Oda) o con richiesta di offerta (RdO);

Verificato sul M.E.P.A. non sussistono le categorie di servizi in oggetto.

Dato atto che, ai sensi dell'art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 ed ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016:

- il fine che si intende perseguire è la costituzione in giudizio sul ricorso in oggetto;

- l'oggetto del contratto è l'affidamento di incarico di patrocinio legale;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL;

Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP) approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;

Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente impegno di spesa;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

Visti gli artt. 183 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 30.09.2015 con il quale sono state disposte le competenze in capo al Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata - Urbanistica;

Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;

Tutto ciò considerato

DETERMINA

per tutte le motivazioni riportate nella premessa narrativa che si richiama quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1. Di affidare all'avv. Massimo Occhiena C.F. CCHMSM68L03L219C, P. IVA 06845410965, domiciliato in Via Lamarmora, 6 a Torino, l'incarico per la difesa del Comune di Bardonecchia, avanti al TAR Piemonte, nella causa in oggetto.

2. Di impegnare, per l'espletamento delle attività in oggetto l'importo di € 5.127,16 + CPA 4% ed IVA22%, per complessivi € 6.505,34 sulla seguente voce del bilancio di previsione anno 2016:
Cap 785/00 "Spese per liti (patrocinio legale) servizio tecnico",
UEB118: 0106103
Cod. P.Fin.: U.1.03.02.11.006 "patrocinio Legale"

Co.Fog 01.3 "Servizi generali".

3. Di dare atto che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio 2016 e che la liquidazione avverrà in seguito a presentazione di regolare fattura.
4. Di ottemperare:
 - alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato comunicato dal fornitore;
 - alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente".
5. 4. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il sottoscritto ing. Francesco Cecchini Responsabile del Servizio tecnico Edilizia privata - Urbanistica.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco CECCHINI



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 55 del 01 settembre 2016 **ATTESIA** che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell'art. 151 e del 5° comma dell'art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Bardonecchia, il 01/09/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rap. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01 settembre 2016

Registro Pubblicazioni n.1012



Il Responsabile dell'Albo



COMUNE DI BARDONECCHIA

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
N. 55 DEL 01 SETTEMBRE 2016

OGGETTO:

RICORSO AL T.A.R. PRESENTATO DAI SIG. BOSSOLASCO GIOVANNI E BOSSOLASCO FABRIZIO PER ANNULLAMENTO ATTI RELATIVI AL PIANO DI RECUPERO N. 1/2015 IN LOC. PIAN DEL SOLE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MASSIMO OCCHIANA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CIG ZA11B0B88E

L'anno duemilasedici addì uno del mese di settembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Visto il ricorso al TAR di cui al prot. n. 11921 del 18.07.2016, presentato dai sigg. Bossolasco Giovanni e Bossolasco Fabrizio per annullamento degli atti che hanno portato al rigetto del Piano di recupero n. 1/2015 di edificio diruto in loc. Pian del Sole;

Ritenuto doveroso, nell'interesse della Pubblica Amministrazione, la quale ritiene di aver tenuto un comportamento rispettoso delle vigenti Leggi, conferire regolare incarico legale per la costituzione in giudizio presso il T.A.R. Piemonte;

Considerato che, a seguito dell'indirizzo espresso dalla G.C., conseguentemente alla richiesta dell'ufficio tecnico prot. 12037 del 19.07.2016, sono stati richiesti appositi preventivi per la costituzione in giudizio presso il T.A.R. Piemonte allo Studio Ciccina, allo studio Merani, allo Studio Vecchione ed allo Studio Occhiana (rif. prott. nn. 12556, 12529, 12534, 12538 del 27.07.2016);

Preso atto dei preventivi pervenuti:

- dallo studio Antonio Ciccina Messina, per complessivi € 14.591,20 (prot. 12639 del 28.07.2016)
- dallo studio Vecchione, per complessivi € 7.901,13 (prot. 12606 del 28.07.2016)
- dallo studio Merani, per complessivi € 7.295,00 (prot. 12980 del 3.08.2016)
- dall'avv. Massimo Occhiana per complessivi € 6.505,34 (prot. 13139 del 5.08.2016)

Rilevato quindi che la migliore offerta è pervenuta dal prof. Avv. Massimo Occhiana, con Studio in Via Lamamora, 6 - 10128 Torino, per € 5.127,16 + CPA 4% ed IVA22%, per complessivi € 6.505,34;

Vista la necessità ed opportunità di costituirsi in giudizio;

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 23.08.2016 di autorizzazione del Sindaco a costituirsi in giudizio, in rappresentanza e difesa del Comune di Bardonecchia, avanti al T.A.R. Piemonte, nei succitati ricorsi per resistere alle richieste dei ricorrenti, mediante rappresentanza dell'avv. Massimo Occhiana C.F. CCHMSM68L03L219C, eleggendo domicilio in Via Lamamora, 6 a Torino;

Ritenuto pertanto necessario procedere, a tutela degli interessi dell'ente, con apposito provvedimento di impegno della spesa;